

Il Direttore Generale

Roma, 24 febbraio 2023

Prot. n. 175

**Ai Direttori/Segretari delle Associazioni Territoriali
e Sindacati Pubblici Esercizi
Ai Dirigenti Nazionali**

OGGETTO: Uso improprio della denominazione “Riso Venere” nei menù

Cari Colleghi,

preme informarvi che Riso Scotti S.p.A. ha ottenuto, in esclusiva mondiale, la licenza d'uso del marchio “Venere®” *“per contraddistinguere riso Venere finito, prodotti a base di riso Venere e che hanno il riso Venere come ingrediente”*.

In particolare, la licenza esclusiva è stata concessa in forza di un contratto sottoscritto con [SA.PI.SE.](#) (vale a dire la cooperativa agricola titolare esclusiva della varietà vegetale comunitaria “Oryza sativa L. Venere” e del marchio Venere, registrato sia in Italia che all'estero) e comporta che Riso Scotti S.p.A., allo stato, sia l'unico soggetto titolato a commercializzare riso e prodotti a base di riso con la predetta denominazione.

Ciò premesso, e fermo restando che non si ha alcuna evidenza del fatto che presso i nostri associati vengano effettivamente commesse simili violazioni, appare importante che le imprese siano a conoscenza circa il corretto uso della denominazione “Riso Venere” nei menù, non potendo utilizzarlo laddove nelle preparazioni siano impiegate varietà di riso nero diverse da quello commercializzato in ottemperanza alla licenza d'uso sopra indicata.

La Federazione, come già fatto in passato per altre tipologie di materie prime (lettera circolare Fipe prot. n. 124 del 7.02.2022), ha ritenuto opportuno rispondere alla sollecitazione proveniente dal licenziatario esclusivo del marchio in oggetto non soltanto perché ritiene importante preservare le esigenze di corretta informazione nei confronti dei clienti, ma anche per scongiurare il rischio che le nostre imprese possano incorrere in violazioni di legge, per il solo fatto di non essere a conoscenza delle dinamiche commerciali dei marchi che riguardano i prodotti alimentari. Invero condotte non conformi potrebbero esporre l'esercente al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 del c.p., che punisce, tra l'altro, il soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

Le Associazioni in indirizzo, pertanto, sono invitate dare massima informazione ai soci circa il contenuto della presente lettera circolare.

Cordiali saluti.

Roberto Calugi

